



# AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 21 febbraio 2017  
Prot. n. 021/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Pubblicato in G.U. il DPCM 24 novembre 2016 recante disposizioni in materia di elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 25 del 31 gennaio 2017 è stato pubblicato il DPCM 24.11.2016 recante “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” (allegato).

Come è noto, in attuazione dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione*) e del DPCM del 18 aprile 2013, presso ogni Prefettura è istituito l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta “*white list*”), operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, tra i quali vi rientrano le attività di (*art. 1, co. 53, L. n. 190/2012*):

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

L’indicazione di tali attività - si precisa - può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito Decreto interministeriale.

Premesso ciò, tra le modifiche intervenute, si segnala per quanto qui di interesse e, dunque, con riferimento in particolare ai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia), ossia le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, anche costituiti in Stazioni uniche appaltanti, gli Enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro Ente pubblico e le società o imprese comunque

Aderente alla  
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche, l'inserimento *ex novo* dell'art. 3 bis rubricato "Obblighi dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia".

A norma del predetto articolo:

- comma 1 - "La consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 7, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, co. 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica";
- comma 2 - "Ai sensi dell'art. 1, co. 52-bis, della Legge, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalità previste dal co. 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale";
- comma 3 - "I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco".

Con riferimento, in particolare, alla consultazione dell'elenco di cui all'art. 7 del DPCM 18 aprile 2013, il co. 1 è sostituito dal seguente:

"Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della Legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:

- a) per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;
- b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco".

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.